

Relazione tecnica

Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

(deliberazione ARG/com 133/09)

1 Premessa

- 1.1 La delibera oggetto della presente relazione tecnica riguarda l'aggiornamento periodico (quarto trimestre 2009) delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 L'aggiornamento trimestrale viene fatto in maniera congiunta per le componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti del settore elettrico di cui alla parte IV del Testo Integrato¹ e per le componenti tariffarie afferenti il settore gas.
- 1.3 Più in dettaglio, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica prevede interventi relativamente ai seguenti profili:
 - a) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
 - b) disposizioni in materia di regimi tariffari speciali;
 - c) disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) in materia di oneri nucleari;
 - d) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti il settore gas.
- 1.4 Di seguito vengono analizzati con maggior dettaglio ciascuno dei profili appena elencati.

2 Disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico

- 2.1 Con la deliberazione ARG/com 80/09², l'Autorità ha disposto l'adeguamento in aumento dell'aliquota della componente tariffaria A3. L'aliquota media della componente tariffaria A3, è stata fissata, a partire dal terzo trimestre 2009, pari a 1,189 centesimi di euro/kWh.
- 2.2 Sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 54.1, lettera b) del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2009, evidenzia tuttavia un ulteriore peggioramento delle previsioni rispetto a quelle del precedente trimestre, tale da presentare un disavanzo stimabile in oltre 160 milioni di euro.
- 2.3 Detto disavanzo è riconducibile al peggioramento, rispetto al trimestre precedente, delle previsioni relativamente ai ricavi di vendita dell'energia degli impianti CIP n. 6/92³ e relativamente agli oneri in capo al GSE per l'acquisto dei certificati verdi invenduti, ai sensi di quanto disposto dal decreto 18 dicembre 2008⁴.

¹ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 come successivamente modificato e integrato", come successivamente modificato e integrato.

² La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/com 80/09.

³ Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92.

⁴ Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008.

- 2.4 Peraltro, l'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09⁵, prevede che a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità, è aggiornato trimestralmente il valore della componente CEC⁶ da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 154/08⁷ per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06⁸.
- 2.5 Dette disposizioni introducono la possibilità, a partire dalla competenza 2009, di ridurre gli oneri a carico del GSE, relativamente alla corresponsione della componente CEC sia in acconto che in conguaglio, per un valore attualmente non stimabile con precisione, ma dell'ordine di centinaia di milioni.
- 2.6 Con deliberazione PAS 16/09⁹, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, ha formulato la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico limitatamente all'acconto della componente CEC per il quarto trimestre 2009.
- 2.7 La proposta di cui al precedente punto comporta una riduzione degli esborsi relativi alla componente CEC, nel solo quarto trimestre 2009, di circa 180 milioni di euro. Di detta riduzione non si teneva ovviamente conto nelle previsioni di cui al precedente punto 2.2.
- 2.8 Sulla base di queste premesse, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica prevede di confermare per il quarto trimestre 2009 il valore della componente tariffaria A3 in vigore nel terzo trimestre 2009.
- 2.9 Non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa relativi al settore elettrico. Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica pertanto conferma, per il quarto trimestre 2009, il valore delle altre componenti tariffarie A e UC e della componente MCT in vigore nel terzo trimestre 2009.

3 Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

- 3.1 Il comma 74.4 del Testo Integrato prevede che la componente tariffaria compensativa destinata a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali di cui ai commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo Integrato e diverso dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., sia pari alla differenza tra:
- a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
 - b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.

⁵ La legge 23 luglio 2009, n. 99.

⁶ La componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6/92.

⁷ La deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08.

⁸ La deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06.

⁹ La deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2009, PAS 16/09.

Il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui alla precedente lettera b) è fissato in via amministrativa dall'Autorità ed aggiornato trimestralmente.

- 3.2 Con riferimento, invece, alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., con deliberazione ARG/elt 47/08¹⁰ l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo Integrato.
- 3.3 L'Autorità ha aggiornato, con deliberazione n. ARG/elt 132/09¹¹, le condizioni economiche del servizio di vendita di energia elettrica di maggior tutela. Coerentemente con le precedenti decisioni dell'Autorità, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, per il trimestre ottobre - dicembre 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo Integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, aggiorna i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b). I medesimi sono fissati pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 1 allegata alla delibera oggetto della presente relazione tecnica.

4 Disposizioni alla Cassa in materia di oneri nucleari

- 4.1 Con deliberazione ARG/elt 195/08¹² l'Autorità ha richiesto alla Sogin di trasmettere, entro il 31 gennaio 2009, un piano finanziario per l'anno 2009, ai fini di definire le erogazioni da parte della Cassa a copertura degli oneri nucleari per il 2009.
- 4.2 Con deliberazione ARG/elt 68/09¹³, l'Autorità ha dato mandato alla Cassa di provvedere, entro il 15 giugno 2009, all'erogazione alla Sogin di 150 milioni di euro, a titolo di acconto, per gli oneri nucleari 2009.
- 4.3 Con la comunicazione 18 settembre 2009 la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l'anno 2009, chiedendo l'erogazione di ulteriori 70 milioni di euro entro il mese di ottobre 2009.
- 4.4 Il piano finanziario di cui al precedente alinea prevede tuttavia nell'ultimo trimestre 2009 un fabbisogno ordinario di funzionamento per la Sogin pari a circa 50 milioni di euro, mentre la liquidità presso la medesima società, derivante in gran parte dagli Acconti nucleari, alla fine di settembre 2009 risulta essere, secondo il medesimo piano, pari a circa 100 milioni di euro.
- 4.5 L'articolo 27, comma 8, della legge n. 99/2009 prevede che, con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, mentre il comma 9 del medesimo articolo prevede che saranno ridefiniti "i compiti, le dipendenze e le fonti di finanziamento" per la società Sogin.
- 4.6 Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica dispone pertanto l'erogazione alla Sogin delle risorse necessarie per garantire il funzionamento ordinario della società, nelle more dei provvedimenti di cui sopra.

¹⁰ La deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come modificata e integrata con deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, ARG/elt 63/08.

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09.

¹² La deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08.

¹³ La deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2009, n. 68/09.

- 4.7 In particolare sono impartite disposizioni affinché la Cassa, entro il 31 ottobre 2009, eroghi 50 milioni di euro alla Sogin, a titolo di acconto salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo Integrato.

5 Disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti il settore gas

- 5.1 L'articolo 35 della RTDG¹⁴ ha definito le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale:
- *UG₁*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
 - *GS*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;
 - *RE*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
 - *RS*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas.
- 5.2 Detti oneri sono posti a capo dei differenti "Conti di gestione" istituiti presso la Cassa, di cui al comma 93.1 della RTDG ed alimentati dal gettito rinveniente dall'applicazione di ogni singola componente.

Componente tariffaria UG₁

- 5.3 Con la deliberazione ARG/com 80/09 l'Autorità ha dimensionato la componente *UG₁* tenendo conto di una stima della quantità distribuite per l'anno 2009, basata su:
- a) dati a consuntivo relativi all'anno 2008 e trasmessi dalle imprese distributrici;
 - b) un'analisi degli andamenti delle quantità di gas allocato alle imprese distributrici nel primo trimestre, come risulta dai dati pubblicati sul sito internet di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) relativamente al bilancio mensile del gas trasportato.
- 5.4 A seguito dei controlli effettuati dall'Autorità si sono riscontrati alcuni errori relativi ai dati trasmessi dalle imprese distributrici.
- 5.5 I dati semestrali pubblicati da Snam Rete Gas hanno inoltre mostrato una sensibile flessione delle quantità di gas allocato alle imprese distributrici rispetto al dato dei primi tre mesi precedentemente utilizzato per dimensionare la componente *UG₁*.
- 5.6 Le circostanze di cui ai precedenti punti 5.4 e 5.5 comportano una insufficiente copertura, da parte del gettito tariffario della componente *UG₁*, degli oneri posti in capo al Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas, di cui al comma 93.1, lettera c), della RTDG (di seguito: conto *UG₁*).
- 5.7 La componente tariffaria *UG₁* è stata pertanto dimensionata con l'obiettivo di recuperare l'intero gettito necessario alla copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli entro il trimestre successivo.

¹⁴ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come successivamente modificato e integrato.

5.8 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, l'Autorità ha pertanto fissato l'aliquota della componente tariffaria *UG₁*, per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2009, pari a 0,9060 centesimi di euro/standard metro cubo, con un aumento di 0,6208 centesimi di euro/standard metro cubo rispetto al trimestre precedente.

Componente tariffaria *GS*

5.9 Con deliberazione ARG/gas 88/09¹⁵, l'Autorità ha approvato le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi della legge 2/2009¹⁶.

5.10 Con deliberazione ARG/com 113/09¹⁷ l'Autorità ha, tra l'altro, individuato il soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 5 della delibera ARG/gas 88/09.

5.11 Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della RTDG la componente *GS* è posta pari a zero per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del TIVG¹⁸.

5.12 Il suddetto comma prevede che “punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:

- i) l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
- ii) il titolare del punto sia una persona fisica.

5.13 Le operazioni di individuazione dei clienti domestici, come definiti ai sensi del comma 2.3, lettera a), del TIVG, risultano ancora in via di definizione da parte dei venditori.

5.14 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica l'Autorità ha pertanto differito al 1 gennaio 2010 la valorizzazione della componente *GS*, prevedendo eventuali successivi conguagli a decorrere dalla medesima data, nel caso le operazioni di individuazione di cui al comma 2.3 del TIVG non fossero ancora completate.

5.15 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica è pertanto confermato per il quarto trimestre 2009 il valore della componente tariffaria *GS* in vigore nel terzo trimestre 2009 e pari a 0.

Componente tariffaria φ

5.16 Con deliberazione ARG/com 36/09¹⁹, l'Autorità ha attivato la componente tariffaria φ , dimensionandola con l'obiettivo di recuperare lo squilibrio evidenziatosi in relazione alla perequazione relativa al corrispettivo di trasporto unico regionale per l'anno termico 2007-2008, entro il mese di settembre 2009.

¹⁵ La deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09.

¹⁶ Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

¹⁷ La deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09.

¹⁸ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”, come successivamente modificato e integrato.

¹⁹ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/com 36/09.

- 5.17 Sulla base dei dati disponibili, il quantitativo di gas immesso nella rete di trasporto nazionale nel periodo di applicazione della componente tariffaria φ risulta inferiore alla stime utilizzate per il dimensionamento del medesimo corrispettivo.
- 5.18 Con il provvedimento oggetto della presente relazioni tecnica è stato pertanto confermato per il quarto trimestre 2009 il valore della componente tariffaria φ , fissato con deliberazione ARG/com 36/09, al fine di assicurare la copertura degli squilibri da perequazione.

Altre componenti tariffarie afferenti il settore gas

- 5.19 Non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa relativi al settore gas.
- 5.20 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica l'Autorità ha pertanto confermato per il quarto trimestre 2009 i valori delle componenti tariffarie *RE e RS* in vigore nel terzo trimestre 2009.